

**Rivalutazione partecipazioni detenute in società non quotate all'1/1/2021 da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.**

**[Rivalutazione partecipazioni detenute in società non quotate all'1/1/2021 | Valutazione Azienda in 24 ore](#)**

**[\[SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER DETERMINARE LA CONVENIENZA A RIVALUTARE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE AL 1° GENNAIO 2021\]](#)**

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020) riapre i termini per procedere alla rivalutazione delle quote di partecipazione in società non quotate detenute da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia alla data del 1° gennaio 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123).

L'articolo 1, Commi 1122-1123 (Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni), dispone in particolare quanto segue:

*<<1122. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;*

*b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;*

*c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».*

*1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1122 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.>>*

Alla luce delle predette disposizioni è possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2021, procedendo alla redazione ed al giuramento della perizia, nonché al pagamento dell'imposta sostitutiva dell'**11%**, o alla prima delle tre rate annuali in cui essa può essere suddivisa (con una maggiorazione del 3% sulle rate successive alla prima), entro il **30 giugno 2021**.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è nuovamente stabilita, come nella versione della proroga del 2020, nella misura dell'11% sia nel caso di partecipazioni qualificate (si considerano tali allorché rappresentino oltre il 20% dei diritti spettanti in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società) che di partecipazioni non qualificate.

La riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni (detenute alla data del 1° gennaio 2021, non in regime d'impresa, in società non quotate) consente alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutarne il costo o valore di acquisto, evitando in caso di loro cessione l'emersione di plusvalenze.

Per detti soggetti la rivalutazione della quota consente loro, in particolare, di evitare l'emergere di plusvalenze da sottoporre a tassazione ai sensi dell'art. 67 del testo unico delle imposte dirette in sede di cessione della medesima partecipazione, assumendo quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto, da contrapporre al prezzo di vendita ai fini della determinazione della plusvalenza conseguita, il valore della partecipazione rivalutata (la plusvalenza viene in sostanza azzerata in quanto il prezzo di vendita risulta essere per convenzione esattamente pari al costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto).

I requisiti di ammissione alla procedura di rivalutazione delle partecipazioni sono pertanto:

- di carattere soggettivo, vale a dire che i titolari delle quote devono essere persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- di carattere oggettivo, nel senso che le partecipazioni devono essere detenute alla data del 1° gennaio 2021, non devono rappresentare beni di impresa e non devono essere relative a società quotate in borsa.

Con la circolare n. 47/E/2011 l'Agenzia delle entrate ha precisato che la perizia di valutazione delle partecipazioni può essere giurata anche successivamente alla cessione delle stesse (purché entro il termine di riferimento: in questo caso, quindi, entro il 30 giugno 2021).

Il pagamento dell'imposta sostitutiva determinata con l'applicazione della predetta aliquota dell'11% sul valore della partecipazione detenuta alla data del 1° gennaio 2021 dovrà essere pagata in unica soluzione entro il 30 giugno 2021, o in 3 rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data, con maggiorazione degli interessi del 3% sulla seconda e la terza rata.

Il codice tributo per il versamento con modello F24 è sempre l'8055.

Come accennato, il valore determinato con apposita perizia giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 64 del c.p.c. da un professionista abilitato (entro il 30 giugno 2021) sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi nella determinazione della plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere c e c-bis, del TUIR, emergente nella vendita delle predette quote societarie.

Dal prezzo di vendita della quota si sottrae il valore periziato, annullando (ove il prezzo di vendita viene fatto coincidere con il valore stimato) o comunque riducendo la plusvalenza latente formatasi nel tempo.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà essere inferiore al valore di perizia; tuttavia la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente.

Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società.

Tale costo è tuttavia utilizzabile in caso di recesso atipico, essendo realizzato mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi (circolare dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005, n. 16/E).

Occorre anche ricordare, per una corretta analisi della convenienza di aderire alla procedura di rivalutazione de quo, che alle plusvalenze altrimenti (in assenza cioè di rivalutazione) generate sulle partecipazioni detenute non in regime di impresa si applica già dal 2019 un unico regime di tassazione sia relativamente a quelle qualificate che a quelle non qualificate: ritenuta del 26% a titolo di imposta (definitiva); in precedenza sulle partecipazioni qualificate detenute non in regime di impresa la base imponibile della plusvalenza era rappresentata dal 58,14% di quella generata e su di essa si applicava l'Irpef, per scaglioni progressivi di reddito, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale, mentre per quelle non qualificate veniva già applicata l'aliquota del 26% a titolo definitivo sull'intera plusvalenza realizzata.

Non viene richiamato dalla legge di bilancio 2021, né modificato, l'articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011, che introdusse la possibilità, in caso di nuova stima di quote aventi già formato oggetto di precedente rivalutazione, di portare in detrazione da quanto oggi dovuto per imposta sostitutiva sui nuovi valori stimati quella già versata (cfr. anche Circolare 47/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate).

Tale facoltà permane quindi anche in questa occasione e costituisce la via maestra per un più veloce recupero di quanto già versato per imposta sostitutiva rispetto all'alternativa rappresentata dalla richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.p.r. n. 602/73 da effettuarsi entro 48 mesi dalla data di versamento riferita all'ultima rivalutazione operata.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d'imposta di riferimento della rivalutazione (e, dunque, nel caso in esame nel modello UNICO 2022 relativo al periodo d'imposta 2021).

In ogni caso, l'omessa indicazione nel Modello Unico dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997, restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione (circolare dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E).

Inoltre, il contribuente dovrà conservare, unitamente alla perizia: i dati identificativi dell'estensore della perizia, il codice fiscale della società periziata, le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva. La perizia e le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.